



**TRIBUNALE DI TRENTO**  
**Procedure concorsuali**

**Procedura di concordato preventivo n. 5 / 2022**

Debitore: VERO TRASPORTI S.A.S. DI CONT BRUNO

**Decreto**

Il Tribunale, composto dai seguenti signori magistrati:

dott. Renata Fermanelli	presidente
dott. Francesca Bortolotti	giudice
dott. Benedetto Sieff	giudice relatore

nel procedimento di cui in epigrafe,

vista la domanda di VERO TRASPORTI S.A.S. DI CONT BRUNO per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione, ai sensi dell'art. 161, co. 6 l. fall.,

vista la comunicazione del ricorso al pubblico ministero in sede e all'Ufficio del registro delle imprese di Trento;

vista la documentazione allegata, e ritenuto sussistente il limite dimensionale necessario per accedere alla procedura (v. bilanci d'esercizio 2019, 2020, 2021, doc. 3-5- ricorso), non rilevandosi questioni sulla natura commerciale dell'impresa ricorrente;

rilevato che domanda di concordato è deliberata, sottoscritta e pubblicata nel registro delle imprese ex art. 152 l. fall (v. docc. 1 e 2 ricorso);

rilevato che l'elenco dei creditori è inadeguato allo scopo della norma, essendo a tratti generico e mancante dell'indicazione nominativa dei creditori (v. ad. es.

banche), ed essendo inoltre mancante dell'indicazione precisa dei rispettivi titoli e delle correlate cause di prelazione (cfr. lett. b) cit. comma 2);

considerato che, al fine di contenere i tempi processuali ed evitare inutili dilazioni, appare in ogni caso opportuno assegnare al debitore il termine per lo scioglimento della riserva, assegnando contestualmente al debitore stesso un termine per integrare la documentazione mancante, fermi i poteri di questo giudice di revoca del presente provvedimento;

considerato che il termine per lo scioglimento della riserva può essere fissato nella misura media di novanta giorni, atteso che la debitrice prospetta un concordato in continuità indiretta con affitto ponte dell'azienda, con assunzione da parte della stessa affittuaria e apporto di finanza esterna, e che nel ricorso non vengono segnalate particolari ragioni di difficoltà nella predisposizione del piano e della proposta, là dove l'affittuaria è già individuata;

ritenuta la necessità di nominare già in questa fase il commissario giudiziale,

visto l'art. 161, comma 6 l. fall.,

fissa all'istante termine di novanta giorni per il deposito della proposta, del piano e della documentazione richiesta dalla norma citata;

nomina commissario giudiziale MARIANO ZANOLLI;

assegna al ricorrente termine di giorni quindici per depositare l'elenco dei creditori secondo quanto sopra rilevato;

dispone che il ricorrente presenti mensilmente una rendicontazione dettagliata sulla gestione economica e finanziaria e sull'andamento di attività e passività dell'impresa, nonché sulle attività compiute ai fini della

predisposizione della proposta e alla relativa incidenza economica, e con analitica indicazione dei costi e dei ricavi realizzati nel mese di riferimento, oltre alla situazione finanziaria aggiornata ai fini della pubblicazione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 161, co. 8 l. fall.;

la rendicontazione dovrà essere depositata in cancelleria entro il giorno del mese corrispondente a quello di comunicazione del presente provvedimento, pena l'inammissibilità della proposta ai sensi dell'art. 161, co. 8 l. fall.; contestualmente al deposito in cancelleria, il debitore dovrà inviare al commissario giudiziale, all'indirizzo di posta elettronica certificata da quest'ultimo indicato, copia della rendicontazione conforme a quella depositata in cancelleria; successivamente, il commissario giudiziale depositerà in cancelleria le proprie osservazioni alla rendicontazione.

Trento, 20 luglio 2022

Il presidente  
Renata Fermanelli